



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **RISOLUZIONE N. 14 /2003 del 16.12.2003**

**Riforma della risoluzione n.4/1997 in tema di individuazione del Presidente di sezione che sostituisca, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 545/92 il Presidente della Commissione. Integrazione della Risoluzione n. 6/2003.**

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 16 dicembre 2003, composto come da verbale in pari data, sentito il relatore Grazia CIARLITTO, ha approvato la seguente risoluzione a modifica della precedente risoluzione n. 4 del 27.5.1997, avente ad oggetto il quesito “se le funzioni non giurisdizionali di Presidente della Commissione debbano essere svolte dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico e subordinatamente d’età, oppure dal presidente di sezione che abbia l’identico status di magistrato richiesto per il titolare”.

La questione deve essere risolta mediante l’interpretazione letterale e sistematica delle norme di cui al D. lgs. n.545/92, il quale dispone che “il Presidente della Commissione in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico e, subordinatamente d’età”.

Si pone quindi il problema di verificare se tra i presidenti di sezione che possono essere chiamati a svolgere tali funzioni siano o meno da considerare

anche quelli confermati a norma dell'art. 43 D. Lgs. n. 545/92 e che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del D.Lgs. citato. L'art. 43 prevede la “conferma del grado della funzione e dell'incarico” di soggetti, già componenti delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, anche se non in possesso dei requisiti previsti, legittimando quindi lo svolgimento delle funzioni relative all'incarico ricoperto. Orbene, l'art. 2 del D.Lgs. n.545/92, senza operare alcun distinguo, legittima il presidente di sezione più anziano nell'incarico o d'età a svolgere le funzioni non giurisdizionali del presidente di Commissione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In definitiva, secondo il dettato normativo, ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni è necessario e sufficiente ricoprire l'incarico di presidente di sezione “più anziano” (nell'incarico o per età), a nulla rilevando il possesso o meno dei requisiti di cui al successivo articolo 3 non richiamato dall'art. 2.

Pertanto l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 545/92 deve essere letto nel senso che il Presidente di Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico, e subordinatamente d'età, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3 D. Lgs. n.545/92.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE  
Ennio Attilio SEPE